

Allegato alla deliberazione Giunta Comunale n. 39 del 04.02.2008

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PROVINCIA DI VARESE

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO

Rep. n. ...

Nell'anno duemilaotto, il giorno... (...) del mese di... (...) in Casorate Sempione presso la sede Municipale del Comune di Casorate Sempione sita in via Edmondo De Amicis n. 7, avanti a me Dott. Bruno Pedrana, Segretario Comunale del Comune di Casorate Sempione, autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dall'articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, si sono costituiti:

Da una parte:

don Giovanni Rossotti, nato a il, il quale agisce in questo atto non in proprio ma in nome e per conto della Parrocchia "Beata Vergine Assunta e Sant'Ilario" in Casorate Sempione (cod. fisc. 82001130127), nella sua qualità di parroco pro – tempore, autorizzato alla sottoscrizione della presente dalla Curia Arcivescovile di Milano con Nulla Osta n. - prot. Cancelleria n. del, qui denominato in seguito "comodante".

Dall'altra parte:

..... nato ail il quale agisce in questo atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Casorate Sempione, cod. fisc. 0034171027, in qualità di responsabile del Settore, autorizzato alla sottoscrizione della presente con deliberazione della Giunta comunale n. del, e domiciliato per il presente atto presso la Sede Municipale, denominato in seguito come "comodatario".

Detti componenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo con questo

atto convengono quanto segue:

premessi che:

- il Comune di Casorate Sempione, in accoglimento di istanza in tal senso avanzata dalla comodante, con deliberazioni del Consiglio comunale n. 27 del 14.06.2007 e n. 53 del

29.10.2007, ha adottato e quindi definitivamente approvato “Variante puntuale al vigente

Piano Regolatore Generale - zona “Aree per standards urbanistici residenziali – Aree per attrezzature di interesse comune di uso pubblico e per attrezzature religiose” in Via Marconi”,

in virtù della quale l’edificio denominato “Centro Giovanile”, precedentemente ricadente in

“Area per standards urbanistici residenziali – Aree per attrezzature di interesse comune di uso

pubblico e per attrezzature religiose” è stato riclassificato tra gli “Edifici del Gruppo II:

edifici a prevalente destinazione residenziale e/o terziario commerciale e direzionale ...”;

- la comodante, avvalendosi della facoltà attribuita, ha chiesto ed ottenuto di poter modificare

la destinazione d’uso di porzione del “Centro Giovanile” e successivamente ha concesso in

locazione la porzione stessa per attività direzionale;

- tra il comodatario e la comodante, in fase di adozione della procedura di variante al vigente

P.R.G. sopra citata, sono intercorse trattative in ordine alla condivisa opportunità che

porzione dell’edificio sopra citato venga destinato a enti o associazioni casoratesi, senza

finalità di lucro, impegnate in attività di interesse sociale;

- l’intesa raggiunta è nel senso che la comodante conceda al comodatario porzione

dell’edificio “Centro Giovanile”, sita al piano terra, nell’angolo sud – est prospiciente la Via

Marconi (oltre alla possibilità d’uso delle parti comuni) perché lo stesso lo assegni in uso,

previo concordamento con la comodante in ordine ai soggetti assegnatari ed alle modalità di

utilizzo, a enti o associazioni casoratesi operanti in campo sportivo, sociale o culturale;

Tutto ciò premesso le parti costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. Si approvano specificatamente le premesse che si intendono far parte integrante e sostanziale del presente atto, anche per quanto non allegato, che i comparenti dichiarano espressamente, a me ufficiale rogante, di conoscere esonerandomi dalla relativa lettura.
2. La Parrocchia “Beata Vergine Assunta e Sant’Ilario”, come sopra costituita concede in comodato a titolo gratuito al Comune di Casorate Sempione, che come sopra costituito accetta, porzione dell’edificio distinto al N.C.E.U. del Comune di Casorate Sempione al F. 4, mapp. 414, sub. 502 , ubicata al piano terra e quale colorata in giallo sull’allegata planimetria.
3. Al comodatario è attribuita la possibilità di utilizzare la porzione di edificio quale colorata in rosa sull’allegata planimetria. Per l’uso gratuito le parti concordano che tutte le spese di ordinaria manutenzione e derivanti dall’uso oltre agli oneri degli eventuali allacciamenti che si rendano necessari per l’uso siano a carico del comodatario, precisando che tale somma o pagamento od onere non si configura come controprestazione dell’obbligo di garantire il godimento del bene a titolo gratuito.
4. Il comodatario dichiara di aver preso visione del bene e di averlo ritenuto idoneo all’uso e di rinunciare ad ogni garanzia per vizi occulti ad esclusione di quanto stabilito negli articolo 1812 e 1229 del c.c.
5. La durata del presente contratto di comodato è concordata in anni 9 (nove) , dal ... al ... con decorrenza dal... e termine al..., rinnovabile per ulteriori anni 9 (nove).
6. Il comodatario potrà concedere in uso l’immobile acquisito in comodato ad enti o associazioni casoratesi senza scopi di lucro per le proprie attività d’istituto, previo concordamento con la comodante in ordine ai soggetti assegnatari ed alle modalità di utilizzo.
7. Il comodatario si obbliga a conservare, custodire ed effettuare la manutenzione ordinaria

sui beni affidatigli con cura e con la massima diligenza ed a non destinarli ad altri usi che non siano quelli previsti, obbligandosi a restituirli alla scadenza del contratto integri salvo il normale deterioramento per l'uso. Alla restituzione del bene il comodante si riserva il diritto di essere risarcito dei danni qualora il deterioramento sia dovuto ad un uso non conforme a quanto pattuito nel presente contratto, salvo che il comodatario provi che il bene sarebbe comunque perito o la sua conformità dell'uso.

8. I beni oggetto del presente contratto non possono essere fatti usare da soggetti diversi da quelli indicati ex art. 6 del presente contratto (anche parzialmente, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso).

9. Le spese di straordinaria manutenzione sono a carico della comodante, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1808, comma secondo del c.c. con l'obbligo di immediata informazione.

10. Per ogni miglioramento al bene non concordato dalle parti la comodante non è tenuta ad alcun rimborso.

11. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alla normativa dettata dagli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.

12. Le parti eleggono espressamente domicilio legale presso la residenza comunale. In caso di controversie si provvederà alla conciliazione attraverso arbitri.

13. Tutte le spese del presente contratto, non soggetto a trascrizione, compresa la registrazione, sono a carico del comodatario.

14. Le parti danno atto che il bene viene dato in detenzione con apposito verbale.

Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione su... facciate e rimanenti ... righe, escluse le firme, viene da me Segretario Generale letto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono.

LA COMODANTE

IL COMODATARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE